

Firenze, 24 febbraio 2017

Alla c.a.
imprese manutenzione impianti termici
Loro sedi

Alla c.a.
Confartigianto Firenze
Via Empoli 27/29
50100 Firenze
info@confartigiantofirenze.it
ribaldi@confartigiantofirenze.it

Alla c.a.
CNA Firenze
Via Alamanni, 31
50123 Firenze FI
infocna@firenze.cna.it
paolo@pagliaranisas.it
fceconi@firenze.cna.it

Alla c.a.
Assindustria Firenze
Via Valfonda, 9
50123 Firenze FI
info@confindustriafirenze.it
pietro.bartolini@confindustriafirenze.it

Alla c.a. di **Assofrigoristi – Associazione italiana Frigoristi**
via Tiziano Aspetti 170
35133 Padova PD
info@assofrigoristi.it

Alla c.a. **FNA Toscana**
Via Giovanni dei Marignolli 62/C
50127 Firenze FI
fracasso@fracasso.eu

Alla c.a. **ANACI Firenze**
Via Cavour, 8
50129 Firenze FI

anaci.fi@tin.it

Alla c.a. **AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali**

Viale Dell'Università 14
35020 Legnaro PD
segreteria.aiel@cia.it
franceschi.aiel@cia.it
aiel@cia.it

e p.c.

Casa s.p.a.

Via Fiesolana, 5
50121 Firenze
alessandrocaioli@casaspa.org

e p.c.

Publicasa s.p.a.

Via Donatello, 2
50053 Empoli FI
c.gambuti@publicasaspa.it

E p.c.

Camera di Commercio di Firenze

Piazza dei Giudici, 3
50122 Firenze FI
info@fi.camcom.it

E p.c.

Collegi e Ordini professionali di Firenze:

- **Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**
- **Geometri**
- **Ingegneri**
- **Periti industriali**

Loro sedi

E p.c.

Ispettori Impianti termici

Loro sedi

E p.c.
Regione Toscana
Ufficio Energia

Oggetto: Indicazioni sulle tempistiche da seguire per il successivo controllo di efficienza energetica degli impianti termici a gas fino a 100 kW installate all'esterno esonerate da tale obbligo nel 2016

Spet.le Impresa/Spet.le Associazione,

La Regione Toscana ha diffuso alle Agenzie territoriali che operano per suo conto le indicazioni da seguire circa la tempistica relativa all'effettuazione dei controlli di efficienza energetica e la conseguente applicazione del bollino per le caldaie che nel 2016 erano state esonerate da tale obbligo per effetto delle disposizioni di cui all'Allegato A al DPGR 3 marzo 2015 n. 25/r (Regolamento Regionale) riferite ai generatori alimentati a gas, (metano o GPL) con potenza utile nominale fino a 100 kW.

Non sussistendo più nella nuova Legge Regionale n. 85/2016 (entrata in vigore il 22 dicembre 2016) la distinzione fra caldaie installate in locali adibiti alla permanenza delle persone o meno, che adesso vengono equiparate, siamo a fornire un riepilogo utile a comprendere quale sia la successiva scadenza.

Riportiamo di seguito un breve specchietto che riepiloga tutti i casi possibili.

Preghiamo di diffondere la presente comunicazione, che si riferisce all'ambito territoriale di questa Agenzia (comuni della Città Metropolitana di Firenze con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti) tra i vostri associati/iscritti.

SCADENZARIO RCEE

a) generatore esterno o in locale tecnico

- *“prima accensione” nel 2010:*
 - ✓ nel 2012 è stato fatto il 1° RCEE¹ “periodico” successivo a quello di “messa in servizio”;
 - ✓ nel 2014 è stato fatto il 2° RCEE “periodico”;
 - ✓ nel 2016 (per entrata in vigore del reg. 25/2015) essendo “caldaia esterna entro 8 anni” si è potuto rimandare il successivo RCEE periodico;
 - ✓ pertanto nella situazione attuale (2017) il precedente RCEE periodico” è stato rilasciato 3 anni fa. La recente LR 85/2016 chiede però che il successivo RCEE periodico sia fatto dopo 2 anni per le caldaie che hanno raggiunto i 4 anni di esercizio.
 - ✓ Nessuna sanzione/ispezione per omesso RCEE nel 2016. Ma nel corso dell’anno 2017 dovrà essere fatto RCEE con pagamento del bollino.
- *“prima accensione” nel 2011:*
 - ✓ nel 2013 è stato fatto il 1°RCEE “periodico” successivo a quello di “messa in servizio”;
 - ✓ nel 2015 è stato fatto il 2° RCEE “periodico”;
 - ✓ per il regolamento regionale n. 25/2015 (allegato A) il prossimo RCEE periodico poteva essere differito al 2019, ovvero 4 anni dopo, ma l’entrata in vigore della LR 85/2016 ha cancellato tale ipotesi.
 - ✓ Pertanto adesso (2017) avendo la caldaia raggiunto i 4 anni di esercizio, essa dovrà essere soggetta a controllo di efficienza energetica con RCEE e pagamento del bollino.
- *“prima accensione” nel 2012:*
 - ✓ nel 2014 è stato fatto il 1°RCEE “periodico” successivo a quello di “messa in servizio”;
 - ✓ nel 2016 (per entrata in vigore del reg. 25/2015) essendo “caldaia esterna entro 8 anni” si è potuto rimandare il RCEE “periodico”;
 - ✓ pertanto nella situazione attuale (2017) il precedente RCEE periodico” è stato rilasciato 3 anni fa. La recente LR 85/2016 chiede però che il successivo RCEE periodico sia fatto dopo 2 anni per le caldaie che hanno raggiunto i 4 anni di esercizio.
 - ✓ Nessuna sanzione/ispezione per omesso RCEE nel 2016. Ma nel corso dell’anno 2017 dovrà essere fatto RCEE con pagamento del bollino.

¹ RCEE = rapporto di controllo di efficienza energetica, come definito agli allegati II, III, IV e V del DM 10 Febbraio 2014.

- **“prima accensione” nel 2013:**
 - ✓ nel 2013 è stato fatto il RCEE di “messa in servizio”;
 - ✓ nel 2015 è stato fatto il 1° RCEE “periodico”.
 - ✓ Nel 2017 la caldaia sarà soggetta a controllo di efficienza energetica con RCEE “periodico” e pagamento del bollino.

- **“prima accensione” nel 2014:**
 - ✓ 1° RCEE all’atto della “messa in servizio” nel 2014;
 - ✓ nel 2016 non era stato fatto il RCEE “periodico” (per entrata in vigore del reg. 25/2015);
 - ✓ nessuna sanzione/ispezione per omesso RCEE nel 2016.
 - ✓ Prossimo RCEE “periodico” nel 2018 con pagamento del bollino.

- **“prima accensione” nel 2015:**
 - ✓ 1° RCEE all’atto della “messa in servizio” nel 2015.
 - ✓ Prossimo RCEE “periodico” nel 2019 con pagamento del bollino.

- **“prima accensione” nel 2016:**
 - ✓ 1° RCEE all’atto della messa in servizio nel 2016.
 - ✓ Prossimo RCEE “periodico” nel 2020 con pagamento del bollino.

- *Per le caldaie esterne o in locali non adibiti alla permanenza delle persone installate nel 2008 e nel 2009, stante quanto previsto dalla nuova LR 85/2016, nell’anno in corso (2017) dovrà essere effettuato il RCEE “periodico” con pagamento del bollino.*

- *Per le caldaie installate negli anni precedenti al 2008, il Regolamento non prevedeva alcun cambiamento nella periodicità biennale relativa ai controlli di efficienza energetica e pertanto non sono interessate dalle indicazioni di cui sopra.*

- *Al raggiungimento dei 4 anni di esercizio della caldaia, si ricorda che per effetto dell’entrata in vigore della LR 85/2016 la periodicità torna ad essere quella biennale.*

b) generatore in locale adibito a permanenza persone

- **“prima accensione” nel 2013:**

- ✓ nel 2015 è stato fatto il 1° RCEE “periodico” successivo a quello della “messa in servizio”.
- ✓ Nel 2017 dovrà essere fatto il successivo RCEE “periodico” con pagamento del bollino.

- “prima accensione” nel **2014**:
 - ✓ nel 2016 è stato fatto il 1° RCEE “periodico” successivo a quello della messa in servizio;
 - ✓ la mancata effettuazione del controllo di efficienza energetica nel 2016 comunque non può dar luogo a sanzioni/ispezioni per effetto dell’entrata in vigore della LR 85/2016.
 - ✓ Nel 2018 dovrà essere fatto il successivo RCEE “periodico” con pagamento del bollino.

- “prima accensione” nel **2015**:
 - ✓ nel 2015 è stato fatto il RCEE di prima messa in servizio;
 - ✓ per effetto del Regolamento Regionale, il 1° RCEE “periodico” sarebbe programmato per il 2017 ma, data l’entrata in vigore della LR 85/2016, tale indicazione è stata cancellata.
 - ✓ A seguito dell’entrata in vigore della LR 85/2016, il prossimo RCEE dovrà essere fatto nel 2019 con pagamento del bollino.

- “prima accensione” nel **2016**:
 - ✓ nel 2016 è stato fatto il primo RCEE con la messa in servizio.
 - ✓ Il prossimo dovrà essere fatto nel 2020 con pagamento del bollino.

Per le caldaie ‘interne’ installate negli anni precedenti al 2013, si segue la periodicità biennale come previsto in precedenza.

c) generatori messi in servizio nel 2017

- ✓ In tutti questi casi, all’atto della messa in servizio, dovrà essere fatto il RCEE con pagamento del bollino.
- ✓ Il successivo RCEE, per tutte le tipologie di installazione, con pagamento del bollino andrà al 2021.

d) manutenzioni:

- ✓ **Negli anni intermedi, fra un RCEE e un altro, si ricorda che le manutenzioni ordinarie, secondo le periodicità indicate nelle istruzioni d’uso elaborate dall’installatore o dal manutentore, sono comunque obbligatorie.**